

**Allegato A** - Disposizioni in merito all'inquadramento degli aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013) e ss.mm.;
- la Legge n. 234 del 24/12/2012. "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il D.Lgs. n. 52/2018, recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154", che ha abrogato la Legge n. 30/1991;
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii." e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 318374 del 19 giugno 2023 "Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame";
- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

#### **MOTIVAZIONI DELL'AUTO**

Il DM 318374 del 19 giugno 2023 definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle attività relative alla "*Costituzione e tenuta dei libri genealogici, determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame*" e costituisce la base giuridica del regime di aiuto SA.108147 (2023/XA) comunicato in esenzione alla Commissione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.

L'art. 3, comma 3 prevede che nei casi di esclusione elencati ai precedenti commi dello stesso articolo, al fine di consentire la più ampia efficacia della misura di agevolazione, l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del regime *de minimis* di cui al Regolamento (UE) 1408/2013.

L'estensione dell'agevolazione di cui al Decreto Ministeriale 318374/2023 alle imprese rientranti nei casi di esclusione dell'art. 3, commi 1 e 2 del DM citato, mediante il riconoscimento del contributo in regime *de minimis*", permetterebbe di incrementare l'accuratezza dei dati raccolti per i programmi genetici. Tale ampliamento garantirebbe una maggiore efficacia della misura di cui al DM n. 318374 del 19 giugno 2023, estendendo la platea dei beneficiari e ottimizzando l'impatto dell'aiuto."

#### **BENEFICIARI DEGLI AIUTI**

I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese attive nella produzione agricola primaria che rientrano nei casi di esclusione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 318374 del 19 giugno 2023.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 3 del sopra richiamato DM, possono beneficiare del contributo ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.:

- grandi imprese e imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2472/2022;

- destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

## **COSTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

I contributi concessi rientrano nell'ambito delle seguenti attività relative alla "Costituzione e tenuta dei libri genealogici, determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame":

- 1) attività di costituzione, gestione e tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico;
- 2) determinazione della qualità genetica o delle rese del bestiame.

Sono ammessi i seguenti costi:

- a) costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- b) costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

L'intensità dell'aiuto è limitata al:

- 100% dei costi amministrativi inerenti alle attività di cui alla lettera a) sopra elencata;
- 70% dei costi sostenuti per le attività di cui alla lettera b) sopra elencata.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

## **CONDIZIONI GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**

Gli aiuti di cui al presente atto non comportano pagamenti diretti ai beneficiari, ma sono concessi in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati, attraverso le Associazioni degli Allevatori o Enti che svolgono servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico.

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013) e ss.mm., ed in particolare degli artt. 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 "Aiuti de minimis", 5 "Cumulo" e 6 "Monitoraggio e relazioni".

Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis" del Regolamento (UE) 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 50.000 € nell'arco di tre anni.

Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al decreto ministeriale n. 318374 del 19 giugno 2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, par. 1 e 2, del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.:

- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno più dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 o svolge altre attività soggette a tale regolamento, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a favore dei suddetti settori o attività a concorrenza del pertinente massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) 2023/2831;

- se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.

Ai sensi del DM 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» può essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.

Con riferimento all'esito dei controlli relativi al mancato superamento del massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e di cui al decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia con riferimento al perimetro di impresa di cui alle lettere a) e b) dell'art.2.2 del Reg. (UE) 1408/2013, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione concedente sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardanti l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN.